



I PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE NEL D. LGS. 81/08 ("TESTO UNICO") - prime note -

di **Gianmario Delucchi** - **CE.Si.S.P.** - Centro interuniversitario per lo Sviluppo della Sostenibilità dei Prodotti tra il DICheP dell'Università di Genova, il DISMIC del Politecnico di Torino e la Scuola Superiore S. Anna di Pisa

Nel D. Lgs. 81/08 (il cosiddetto "Testo Unico") ritroviamo importanti norme di attuazione affidate a più provvedimenti attuativi (siano questi decreti ministeriali, decreti presidenziali, linee guida da adottarsi o altro) . Con queste prime note cerchiamo di illustrare le significatività in questo senso presenti nel T.U.:

1. I rinvii per importanti settori

Proprio con uno dei primi articoli del testo unico, si rinvia la definizione – nella specificità e nella sostanza - di un quadro normativo relativo ad importanti settori quali

- Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza) e di Polizia
- Vigili del fuoco
- Soccorso pubblico e Difesa civile
- Servizi di protezione civile
- Strutture giudiziarie e penitenziarie
- Strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica
- Università, istituti di istruzione universitaria, istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica
- Istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado
- Organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 266
- Mezzi di trasporto aerei e marittimi
- attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;
- l'ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272;
- il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298;
- il trasporto ferroviario (legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione

a più decreti di attuazione, lasciando così sostanzialmente "non comprese" nel T.U. le relative disposizioni.

Per evitare possibili interpretazioni, riteniamo di fornire di seguito alcune precisazioni in merito.

Il Testo Unico:

- prevede **comunque** che vengano "nuovamente" emessi nuovi decreti attuativi di cui all'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 81/08 entro un anno, che stabiliscano le particolari esigenze delle sopradette determinate attività;
- affida "l'interregno", in attesa dell'emanazione dei detti decreti alla preesistente legislazione, e quindi ai vari decreti attuativi già emanati in attuazione dell'ex D.Lgs. 626/94 per vari settori come la scuola ed altri (ma non per le attività di volontariato ad es.).

Il T.U. non ha implicitamente inglobato tutti i settori nel suo "corpo", ma per alcuni di essi ha preferito dunque "affidarli" a decreti attuativi. Trattandosi di un Testo Unico, appunto, la scelta è apparsa un po' inusitata, se si considera che bastava fare come si è fatto per molte attività e riprendere la preesistente normativa per accorparla (con eventuali modifiche se ritenute necessarie) nel Testo. Per i settori in questione si è invece ritenuto in qualche modo di "scorporarli" dal Testo Unico ed affidarli a nuovi decreti.

Che si volesse modificare sostanzialmente la preesistente normativa in tali settori? Ma questa è solo una riflessione...mentre i fatti sono quelli sopra evidenziati.



8 – I PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE NEL D. LGS. 81/08 ("TESTO UNICO") - prime note -

Le nostre affermazioni sul "rinvio" trovano argomentazione nel 2° comma dell'art.3 del D.Lgs. 81, laddove si afferma che per particolari settori " ***le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati.....***".

Subito dopo, al 3° comma dello stesso art.3, si prevede che " ***Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto***".

Viene dunque confermato, dalla lettura coordinata dei commi dell'articolato, che al momento non si applicano ai settori evidenziati in comma 2 dell'art.3, le disposizioni del T.U. bensì le preesistenti norme (laddove esistenti) :

- attuative dell'art.1 del D.Lgs. 626/94, e quindi, in particolare:
 - ✓ DM 29 settembre 1998, n. 382 [istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado];
 - ✓ DM 21 giugno 1996, n. 292 [istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione];
 - ✓ DM 29 agosto 1997, n. 338 [strutture giudiziarie e penitenziarie] ;
 - ✓ DM 5 agosto 1998, n. 363 [università e degli istituti di istruzione universitaria];
 - ✓ DM 13 agosto 1998, n. 325 [Corpo della guardia di finanza];
 - ✓ DM 14 giugno 1999, n. 450 [Polizia di Stato, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della P.S. comprese sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica];
 - ✓ DM 14 giugno 2000, n. 284 [Ministero della difesa].
 - ✓ previste nel D.Lgs. 271/99 [lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali];
 - ✓ inserite nel D.Lgs. 272/99 [lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale];
 - ✓ di cui al D.Lgs. n.298/99 [lavoro a bordo delle navi da pesca];

nonché le disposizioni tecniche di cui:

- al DPR n.547/55;
- al DPR n. 164/56 [prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni].
- alla legge n.191/74 [prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato].

Tuttavia il complesso delle dette norme prevedeva (e prevede) comunque la necessità di redazione di un Documento di valutazione dei rischi, che si doveva aggiornare per le più svariate ragioni, tra cui ovviamente anche quella di emanazione di nuove discipline legislative. Poiché la maggior parte (se non tutte) le "novità" del Testo Unico risiedono in precedenti norme (vedasi ad es. legislazione sull'elettromagnetismo), è evidente che anche per i settori particolari di cui è caso dovrà comunque provvedersi ai necessari adeguamenti del DVR, indipendentemente dall'applicabilità del T.U..



2. Le tempistiche di attuazione

Se si escludono alcune eccezioni:

- Art. 3, commi 2 e 13
- Art. 6 comma 8 punti f) e g)
- Art. 8 comma 4
- Art.11 comma 3
- Art.26 comma 1
- Art.29 comma 5
- Art.34 comma 2
- Art.37 comma 2
- Art.49 comma 1
- Art.53 comma 5
- Art.212 comma 1
- Art.232 comma 4

in cui sono indicate tempistiche di emanazione dei provvedimenti attuativi, *nella maggior parte (circa il 75%) del complesso dei provvedimenti attuativi previsti non viene neppure indicata una data "limite" entro la quale gli stessi provvedimenti debbano essere adottati.*

Si tratta di una grave lacuna del Testo Unico, che lascia nell'indeterminatezza importanti definizioni di ampi settori della legislazione sulla sicurezza.

3. Il complesso dei provvedimenti attuativi

Il numero di provvedimenti attuativi indicati nel nuovo Testo Unico è di ben **53!** (seppure si tratti di un dato approssimativo).

Si osservi tuttavia che tale numero è puramente indicativo in quanto è possibile che tenda ad aumentare in considerazione del fatto che in alcuni articoli è prevista la dicitura "uno o più decreti".... ed in alcune parti non è possibile prevedere quanti siano...

Risulta evidente che una mole di tale genere ben difficilmente originerà a tempi brevi la completa attuazione del Testo Unico, inficiando così in parte sia la novità del Testo stesso sia la sua unicità.

4. Lo specifico dei provvedimenti attuativi

Nel seguito di queste prime note abbiamo affrontato nello specifico *le singole parti del Testo Unico (compresi gli allegati) che prevedevano la necessità di ulteriori provvedimenti per la completa attuazione*, e – ove lo abbiamo ritenuto – ne abbiamo in qualche modo commentato/chiosato le relative problematiche.

Non siamo affatto convinti di aver completamente "valutato" del tutto il Testo Unico, ma abbiamo fatto un primo sforzo, a cui altri potranno seguire.

5. L' approccio alla problematica dei dispositivi attuativi

Il tentativo di approcciare la tematica di "come" il Testo Unico prevedesse la sua attuazione per alcune specificità, poteva essere affrontato in modi diversi. Abbiamo cercato volutamente quello più "semplice", scevro da commenti fumosi o eccezionalmente approfonditi.

Ciò consentirà a chi è interessato di valutare personalmente i problemi, e ci consentirà in seguito di tentare – se possibile – un ulteriore approccio basato sul confronto con la legislazione precedente ed ulteriori più specifici commenti su ogni particolare provvedimento di attuazione previsto.

**8 – I PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE NEL D. LGS. 81/08
("TESTO UNICO") - prime note -**

Art. 3 del D. Lgs. 81/08- Campo di applicazione	Commento
<p>2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.</p>	<p>Il primo provvedimento attuativo previsto dal nuovo T.U. "rinvia" le norme applicative in diversi settori, a decreti da emanarsi entro 1 anno, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza) e di Polizia➤ Vigili del fuoco➤ Soccorso pubblico e Difesa civile➤ Servizi di protezione civile➤ Strutture giudiziarie e penitenziarie➤ Strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica➤ Università, istituti di istruzione universitaria, istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica➤ Istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado➤ Organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 266➤ Mezzi di trasporto aerei e marittimi <p>Con la stessa previsione di decreti da emanarsi sempre entro 1 anno, è prevista la "normalizzazione" dei settori:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ relativi alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;➤ concernenti l'ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272;➤ inerenti il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298;➤ in tema di trasporto ferroviario (contenute nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione), con la prevista armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto. <p>Com'è ampiamente visibile, i settori a cui afferiscono i decreti attuativi di cui è caso costituiscono una consistente parte del mondo del lavoro, peraltro già in parte in precedenza normata dalle disposizioni applicative dell'ex D.Lgs. 626/94.</p>

**8 – I PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE NEL D. LGS. 81/08
("TESTO UNICO") - prime note -**

Art. 3 del D. Lgs. 81/08- Campo di applicazione	<i>Commento</i>
<p>13. In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.</p>	<p>Nel settore del modo agricolo, di cui il T.U. riconosce una specificità particolare, è prevista – in tempi brevi (90 gg.) – l’emanazione di normative ad hoc solo per le imprese che impiegano lavoratori stagionali, a particolari condizioni e <u>limitatamente alla semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria.</u></p>

**8 – I PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE NEL D. LGS. 81/08
("TESTO UNICO") - prime note -**

Art. 6 del D. Lgs. 81/08 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro	<i>Commento</i>
<p>5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni.</p> <p>8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:</p> <p>a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;</p> <p>b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all'articolo 5;</p> <p>c) definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all'articolo 11;</p> <p>d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;</p> <p>e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all'articolo 8, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai Presidenti delle Regioni;</p> <p>f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell'interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p>g) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;</p>	<p>Con l'articolo si stabilisce che un apposito decreto nomini i componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (tempo di emanazione non indicato).</p> <p>Tra i compiti della Commissione figura anche quello di elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi , che saranno recepite con decreto.</p> <p>Sempre tra i compiti della stessa Commissione figura quello di definire criteri finalizzati alla definizione del "sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi", che sarà comunque disciplinato con apposito D.P.R. (entro 1 anno).</p>



Articolo 8 del D. Lgs. 81/08 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro	<i>Commento</i>
<p>4. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le forze armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative. Per tale finalità è acquisita l'intesa dei Ministri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze.</p>	<p>Regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), nonché regole per il trattamento dei dati, vengono affidate ad un ulteriore decreto (entro 6 mesi), con cui saranno previste anche le speciali modalità con le quali le forze armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative.</p>
Articolo 9 del D. Lgs. 81/08 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	<i>Commento</i>
<p>3. L'attività di consulenza di cui alla lettera c) del comma 2, non può essere svolta dai funzionari degli istituti di cui al presente articolo che svolgono attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. I soggetti che prestano tale attività non possono, per un periodo di tre anni dalla cessazione dell'incarico, esercitare attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Nell'esercizio dell'attività di consulenza non vi è l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale o di comunicazione ad altre Autorità competenti delle contravvenzioni rilevate ove si riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in ogni caso, l'esercizio dell'attività di consulenza non esclude o limita la possibilità per l'ente di svolgere l'attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute per la parte concernente i funzionari dell'ISPESL, è disciplinato lo svolgimento dell'attività di consulenza e dei relativi proventi, fermo restando che i compensi percepiti per lo svolgimento dell'attività di consulenza sono devoluti in ragione della metà all'ente di appartenenza e nel resto al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1.</p>	<p>L'articolo, nel regolare la possibile attività di consulenza degli Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rinvia ad un decreto di attuazione, con cui si disciplinerà lo svolgimento di tale attività di consulenza e dei relativi proventi (tempo di emanazione non indicato)</p>

**8 – I PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE NEL D. LGS. 81/08
("TESTO UNICO") - prime note -**

Articolo 11 del D. Lgs. 81/08 - Attività promozionali	<i>Commento</i>
<p>1. Nell'ambito della Commissione consultiva di cui all'articolo 6 sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui all'articolo 5, le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo in particolare a:</p> <p>a) finanziamento di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese; per l'accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;</p> <p>b) finanziamento di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b);</p> <p>c) finanziamento delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all'inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.</p> <p>2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si provvede con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e dell'università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto annuale delle risorse tra le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e dell'articolo 52, comma 2, lettera d).</p> <p>3. Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso modalità operative da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di quanto previsto nel periodo precedente possono altresì concorrere le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali.</p>	<p>Nel prevedere attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione, viene previsto che un decreto provveda al riparto annuale delle risorse (tempo di emanazione non indicato), di fatto rinviando sine die questi importanti finanziamenti.</p> <p>La definizione di "modalità operative" per la programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è rinviata alla Conferenza permanente Stato/Regioni/Province (entro 1 anno).</p>



Articolo 13 del D. Lgs. 81/08 - Vigilanza	<i>Commento</i>
<p>2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo stesso personale può esercitare l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio:</p> <p>a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;</p> <p>b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;</p> <p>c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.</p> <p>3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.</p>	<p>Nell'individuare alcune attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per le quali è estesa una competenza al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (pur subordinata all'informazione all'ASL competente), si lascia ad un ulteriore procedimento attuativo (tempo di emanazione non indicato) di individuare altre attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati per le quali sussista tale possibilità di estensione.</p> <p>Nel mantenere ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale➤ agli uffici di sanità aerea e marittima➤ alle autorità portuali ed aeroportuali <p>per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale</p> <ul style="list-style-type: none">➤ ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco <p>e nell'estendere tali competenze alle "aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze", si lascia ad un provvedimento attuativo (tempo di emanazione non indicato) di definire la portata e le modalità di attuazione di tale estensione.</p>



Articolo 14 del D. Lgs. 81/08 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori	<i>Commento</i>
<p>1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell' ALLEGATO I. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>	<p>Un ulteriore decreto attuativo (tempo di emanazione non indicato) è previsto per individuare le “gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” utili per poter adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale previsti dall'articolo in questione. Tuttavia, in attesa dell'adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell' ALLEGATO I.</p>

**8 – I PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE NEL D. LGS. 81/08
("TESTO UNICO") - prime note -**

Articolo 26 del D. Lgs. 81/08 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione	<i>Commento</i>
<p>1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:</p> <p>a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:</p> <p>1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;</p> <p>2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;</p> <p>b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.</p>	<p>L'articolo prevede una verifica con modalità collegate ad un decreto da adottarsi (tempo di emanazione 1 anno) e di cui si è già detto in precedenza (art.6, c.8, lett. g). E' comunque previsto che sino alla data di entrata in vigore del decreto, la verifica sia eseguita attraverso modalità specificate nell'articolo.</p>
Articolo 29 del D. Lgs. 81/08 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi	<i>Commento</i>
<p>5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g).</p>	<p>L'articolato è legato in parte all'entrata in vigore di un decreto attuativo per le procedure standardizzate [vedi articolo 6, comma 8, lettera f)], previsto entro e non oltre il 31 dicembre 2010.</p> <p>Tuttavia è lasciata la possibilità, sino a quel momento ed in ogni caso non oltre il 30/6/2012 (come si può già prevedere che il legislatore non rispetti il termine del 2010, non si sa!) di "autocertificare" l'effettuazione della valutazione dei rischi per i datori di lavoro con meno di 10 lavoratori.</p>

**8 – I PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE NEL D. LGS. 81/08
("TESTO UNICO") - prime note -**

Articolo 34 del D. Lgs. 81/08 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi	<i>Commento</i>
<p>2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.</p>	<p>Si introduce con il T.U. l'importante novità che anche il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente il compito di RSPP debba:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore➤ adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro➤ relativi alle attività lavorative➤ con contenuti ed articolazioni stabiliti dalla Conferenza Stato/Regioni/Province autonome, entro 1 anno. <p>Nel contempo conserverebbe validità la formazione di cui al DM 16/1/1997, il cui contenuto sia riconosciuto dalla Conferenza Stato/Regioni/Province in sede di definizione dell'accordo di cui si prevede l'emanazione entro 1 anno (!).</p>
Articolo 37 del D. Lgs. 81/08 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti	<i>Commento</i>
<p>2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 (di ciascun lavoratore- ndr) sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.</p>	<p>Si prevede di stabilire durata, contenuti minimi e modalità della formazione dei lavoratori rinviandolo all'accordo della Conferenza Stato/Regioni/Province autonome, da attuarsi entro 1 anno.</p>

**8 – I PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE NEL D. LGS. 81/08
("TESTO UNICO") - prime note -**

Articolo 38 del D. Lgs. 81/08 - Titoli e requisiti del medico competente	<i>Commento</i>
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.	Viene prevista la necessità, per i medici competenti, di frequentare percorsi formativi universitari, secondo uno specifico decreto (tempo di adozione non indicato).
Articolo 43 del D. Lgs. 81/08 - Disposizioni generali	<i>Commento</i>
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente , acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.	Sono rinviate ad appositi decreti (tempo di emanazione non indicato) le modalità di applicazione in ambito ferroviario del DM 15/7/2003, n. 388.
Articolo 46 del D. Lgs. 81/08 - Prevenzione incendi	<i>Commento</i>
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti: a) i criteri diretti atti ad individuare: 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 2) misure precauzionali di esercizio; 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 4) criteri per la gestione delle emergenze; b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione. 5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.	E' prevista l'emanazione di uno o più decreti (tempo di adozione non indicato) di definizione di specifiche misure di prevenzione incendi, e di istituzione di "nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende".

**8 – I PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE NEL D. LGS. 81/08
("TESTO UNICO") - prime note -**

Articolo 47 del D. Lgs. 81/08 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	<i>Commento</i>
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute , sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.	Viene riconfermato il c.d. Election Day per i RLS, la cui definizione è lasciata ad apposito decreto (tempo di emanazione non indicato).
Articolo 48 del D. Lgs. 81/08 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale	<i>Commento</i>
2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale , sentite le associazioni di cui al presente comma.	Se gli accordi collettivi non definiranno le modalità di elezione o designazione dei RLS, è previsto un apposito decreto di individuazione (tempo di adozione non indicato).
Articolo 49 del D. Lgs. 81/08 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo	<i>Commento</i>
1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri: a) i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti , da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;	Nell'individuare la nuova figura del <u>RSL di sito produttivo</u> nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none">➤ centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;➤ impianti siderurgici;➤ cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;➤ contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500➤ porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorità portuale nonché sede di autorità marittima si rinvia ad un provvedimento attuativo (entro 1 anno) l'individuazione dei porti sede di autorità marittima.

**8 – I PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE NEL D. LGS. 81/08
("TESTO UNICO") - prime note -**

Articolo 52 del D. Lgs. 81/08 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità	<i>Commento</i>
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1 [<i>fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità- ndr</i>], i criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione.	L'importante funzionamento del fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità, viene rinviato ad un provvedimento attuativo (tempo di emanazione non indicato).
Articolo 53 del D. Lgs. 81/08 - Tenuta della documentazione	<i>Commento</i>
5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per l'eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo che precede sono definite con successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti sociali , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.	Le modalità per l'eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione prevista da questo articolo sono definite con successivo decreto (tempo di adozione 1 anno).
Articolo 71 del D. Lgs. 81/08 - Obblighi del datore di lavoro	<i>Commento</i>
14. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all' ALLEGATO VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.	Eventuali modifiche ad Allegato VII relativo all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche andranno apportate con decreto, anche se in questo caso non si tratta di un decreto attuativo.

**8 – I PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE NEL D. LGS. 81/08
("TESTO UNICO") - prime note -**

Articolo 77 del D. Lgs. 81/08 - Obblighi del datore di lavoro	<i>Commento</i>
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.	La disposizione è collegata al decreto di cui all'articolo seguente.
Articolo 79 del D. Lgs. 81/08 - Criteri per l'individuazione e l'uso	<i>Commento</i>
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati: a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI; b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.	Si prevede di stabilire criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI, e circostanze e situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI, tramite un apposito decreto (tempo di emanazione non indicato).
Articolo 82 del D. Lgs. 81/08 - Lavori sotto tensione	<i>Commento</i>
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c, numero 1) [aziende autorizzate con specifico provvedimento dei competenti uffici del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ad operare sotto tensione – ndr]. 3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.	E' previsto che i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate con specifico provvedimento dei competenti uffici del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ad operare sotto tensione, e sono rinviati a specifico decreto i criteri per il rilascio delle dette autorizzazioni (tempo di adozione non indicato).
Articolo 86 del D. Lgs. 81/08 - Verifiche	<i>Commento</i>
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute vengono stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1 [su impianti elettrici ed impianti di protezione dai fulmini- ndr] .	Apposito decreto attuativo (tempo di emanazione non indicato) stabilirà modalità e criteri per l'effettuazione delle verifiche su impianti elettrici ed impianti di protezione dai fulmini.
Articolo 212 del D. Lgs. 81/08 - Linee guida	<i>Commento</i>
1. Il Ministero della salute, avvalendosi degli organi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, elabora le linee guida per l'applicazione del presente capo nello specifico settore dell'utilizzo in ambito sanitario delle attrezzature di risonanza magnetica.	Viene prevista l'adozione di apposite Linee Guida (tempo: entro 2 anni) per l'applicazione, nella protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, allo specifico settore dell'utilizzo in ambito sanitario delle attrezzature di risonanza magnetica.

**8 – I PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE NEL D. LGS. 81/08
("TESTO UNICO") - prime note -**

Articolo 232 del D. Lgs. 81/08 - Adeguamenti normativi	<i>Commento</i>
<p>1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della salute, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.</p> <p>2. Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.</p> <p>3. Con i decreti di cui al comma 2 è inoltre determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.</p> <p>4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio moderato è comunque effettuata dal datore di lavoro.</p>	<p>Viene istituito un apposito "comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici" , con specifico decreto (tempo di adozione non indicato).</p> <p>Saranno recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, stabiliti i valori limite nazionali ed aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi, con uno o più decreti (tempo di adozione non indicato).</p> <p>Nel frattempo, in attesa dei detti provvedimenti, entro 45 gg. appositi decreti stabiliranno i parametri per l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2. Viene previsto comunque che, scaduto infruttuosamente tale termine, il datore di lavoro effettui comunque la valutazione del rischio moderato.</p>



Articolo 245 del D. Lgs. 81/08 - Adeguamenti normativi	<i>Commento</i>
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale: a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni; b) è pubblicato l'elenco delle sostanze [cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti - ndr] in funzione dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1.	Gli aggiornamenti agli allegati XLII e XLIII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni, e l'elenco delle sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione non classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono previsti con specifico decreto (tempo di adozione non indicato).
Articolo 280 del D. Lgs. 81/08 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali	<i>Commento</i>
6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 [attività comportanti uso di agenti biologici del gruppo 3 ovvero 4 - ndr] e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della salute e del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione consultiva permanente.	Viene rinviata ad apposito decreto (tempo di adozione non indicato), la attuazione dei Registri degli esposti e degli eventi accidentali, per attività comportanti uso di agenti biologici del gruppo 3 ovvero 4.
Articolo 281 del D. Lgs. 81/08 - Registro dei casi di malattia e di decesso	<i>Commento</i>
3. Con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.	Così pure per il Registro dei casi di malattia e di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.
Articolo 304 del D. Lgs. 81/08 – Abrogazioni	<i>Commento</i>
2. Con uno o più decreti integrativi attuativi della delega prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede all'armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma	L'armonizzazione delle disposizioni del T.U. con quelle che contengono richiami o rinvii all'ex D.Lgs. 626 o a disposizioni abrogate, verrà attuata con uno o più decreti (tempo di adozione non indicato).

**8 – I PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE NEL D. LGS. 81/08
("TESTO UNICO") - prime note -**

Articolo 306 del D. Lgs. 81/08 - Disposizioni finali	<i>Commento</i>
<p>4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, si da' attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dell'Unione europea per le parti in cui le stesse modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dagli allegati al presente decreto, nonche' da altre direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale.</p>	<p>L' attuazione delle direttive UE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro per le parti in cui le stesse modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dagli allegati al presente decreto, è affidata ad un ulteriore decreto [in realtà sembrerebbe trattarsi di una sorta di decreto/delega, più che di un decreto attuativo].</p>
ALLEGATO IV- REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO	<i>Commento</i>
<p>4. MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE</p> <p>4.3.1. Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi e che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio ad esclusione delle attività svolte dal Ministero della difesa per le quali lo stesso Ministero provvede ai controlli e all'attuazione di idonee misure a salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori.</p> <p>4.3.2. La determinazione delle aziende e lavorazioni di cui al precedente comma è fatta con decreto presidenziale, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per l'interno .</p>	<p>Trattasi, sembrerebbe, delle attività soggette a Certificato di Prevenzione Incendi, ed anche qui si rinvia la loro individuazione a D.P.R. (tempo di adozione non indicato).</p>
<p>5. PRIMO SOCCORSO</p> <p>5.1. Nelle aziende industriali, e in quelle commerciali che occupano più di 25 dipendenti, il datore di lavoro deve tenere i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.</p> <p>5.2. Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di medicazione o in una cassetta di pronto soccorso o in una camera di medicazione.</p> <p>5.3. Con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, sentito il Consiglio superiore di sanità, saranno indicate le quantità e la specie dei presidi chirurgici e farmaceutici.</p>	<p>L' individuazione delle quantità e della specie dei presidi chirurgici e farmaceutici necessari per aziende con più di 25 dipendenti, è rinviata ad apposito decreto (tempo di adozione non indicato).</p>



ALLEGATO XX A. COSTRUZIONE E IMPIEGO DI SCALE PORTATILI	<i>Commento</i>
<p>1. E' riconosciuta la conformità alle vigenti disposizioni, delle scale portatili, alle seguenti condizioni:</p> <p>a) le scale portatili siano costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 parte I^a e parte 2^a;</p> <p>b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma tecnica di cui al punto a), emesse da un laboratorio ufficiale. Per laboratori ufficiali si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none">laboratorio dell'ISPESL;laboratorio delle università e dei politecnici dello Stato;laboratori degli istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086;laboratori autorizzati in conformità a quanto previsto dalla sezione B del presente allegato, con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico e della salute;	<p>Anche l'individuazione di specifici laboratori autorizzati previsti da questo specifico Allegato, è delegata ad apposito decreto (tempo di adozione non indicato).</p>
ALLEGATO XXIII	<i>Commento</i>
<p>DEROGA AMMESSA PER I PONTI SU RUOTE A TORRE</p> <p>1. E' ammessa deroga per i ponti su ruote a torre alle seguenti condizioni:</p> <p>a. il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla norma tecnica UNI EN 1004;</p> <p>b. il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di rigidità, di cui all'appendice A della norma tecnica citata, emessa da un laboratorio ufficiale.</p> <p>Per laboratori ufficiali si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none">laboratorio dell'ISPESL;laboratori delle università e dei politecnici dello Stato;laboratori degli istituti tecnici di Stato, riconosciuti ai sensi della legge 5-11-1971, n. 1086;laboratori autorizzati in conformità all' ALLEGATO XX sezione B titolo IV capo II, con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico e della salute;	<p>Così pure l'individuazione di specifici laboratori autorizzati previsti da questo specifico Allegato, è delegata ad apposito decreto (tempo di adozione non indicato).</p>